

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5151 del 20/12/2016
Oggetto	A.I.A. D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II, TITOLO IIIBIS, LR 21/04 E LR 9/2015 - IREN ENERGIA SPA PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PARMA, VIA LAZIO N. 4/A - AGGIORNAMENTO A.I.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5298 del 20/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	

Questo giorno venti DICEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, , determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 7/2016;
- la determinazione dirigenziale n° 268 del 31/03/2016 con la quale sono state delegate al funzionario PO Beatrice Anelli le responsabilità dei relativi procedimenti;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D.Lgs.n. 46/2014;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far data dal 1° gennaio 2016;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme del procedimento e del processo amministrativo;

RICHIAMATI in particolare:

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";
- il D. Lgs. 46/2014 in vigore dall'11 Aprile 2014 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 152/06 in particolare relativamente alla normativa AIA, alla sua durata laddove non è più prevista una scadenza ma un suo riesame periodico e alle condizioni di monitoraggio di suolo e acque sotterranee;
- il D. Lgs. 46/2014, in vigore dall'11 Aprile 2014, che ha apportato modifiche alla parte II (VIA e AIA) ed alla parte V (emissioni in atmosfera) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, anche ed in particolare ai v/e (valori limite di emissione) da applicarsi ai grandi impianti di combustione a far data da gennaio 2016;

RICHIAMATO inoltre:

- l'art. 273 comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i che prevede che "L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro

tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; *b*) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; *c*) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III -*bis* alla Parte Seconda";

VISTO:

- che si è acquisita nei termini di legge, entro il 30 Giugno 2014, da parte di Iren Energia Spa (prot. IE001083/PT/in140 del 30/06/2014), la dichiarazione di deroga ai sensi del comma 4 dell'art. 273 D.Lgs.152/06 e s.m.i. (ore operative di funzionamento dell'impianto inferiori a 17500 nel periodo 2016-2023);
- l'articolo 8 della Legge n.21/2016 di conversione del D.L. n.210/2015 (cd. "Milleproroghe") ha rimandato al 1 gennaio 2017 il termine per i grandi impianti di combustione anteriori al 2013 per adeguarsi ai limiti di emissione del D.Lgs.152/06; *la proroga è concessa solo ai gestori che hanno presentato istanza di deroga e ne rispettano le condizioni aggiuntive.*
- il recente parere espresso dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna PG/2016/0770139 del 16/12/2016 – allegato al presente atto quale sua parte integrante - ad oggetto "Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) dei grandi impianti di combustione: parere in merito alle modalità di concessione della deroga di cui all'art. 273, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, e alle modalità di somma delle potenze termiche nominali", con il quale in particolare vengono forniti, nelle more di altri eventuali elementi normativi o chiarimenti applicativi del Ministero dell'Ambiente, i criteri per lo svolgimento delle istruttorie di concessione della deroga, prevedendo, tra l'altro, in particolare che :
"le autorizzazioni in essere vengono aggiornate, in esito alle richieste di deroga del gestore, prevedendo provvisoriamente la concessione della deroga per un primo periodo di indicativamente 12 mesi (fino al 1 gennaio 2018) necessario ad acquisire la documentazione per l'istruttoria e a valutare le modalità e il percorso di adeguamento ai nuovi limiti previsti dall'art. 273. Viene altresì prevista in autorizzazione come ulteriore condizione l'acquisizione della documentazione del gestore entro un congruo periodo (valutabile in 4-6 mesi). Tale documentazione dovrà contenere una valutazione puntuale della richiesta di deroga in termini di:
 - o *effetti quantitativi sulle emissioni, in particolare per gli inquinanti polveri ed NOx, per quanto riguarda sia i limiti sia le emissioni effettive, rispetto alla non concessione della deroga;*
 - o *modalità e tempistiche delle stesse emissioni (in particolare per gli impianti che hanno funzionalità stagionale);*
 - o *una proposta di adeguamento degli impianti, anche graduale su più anni, che preveda una progressiva riduzione delle emissioni fino al raggiungimento dei limiti previsti (entro il 2023) che comprenda anche le valutazioni di fattibilità tecnicoeconomica e il monte ore di funzionamento dell'impianto previsto per ogni anno fino al 2023";*oltre che indicazioni operative in merito alle modalità di somma delle potenze termiche nominali degli impianti e al relativo adeguamento ai limiti di emissione previsti dalla normativa.

PRESO ATTO:

- del provvedimento di Arpa SAC di Parma n.1106 del 1/02/2016 con cui è stata rilasciata la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale a Iren Ambiente SpA per l'installazione denominata PAIP (Polo

Ambientale Integrato di Parma – termovalorizzatore e relativi impianti connessi) sita in loc. Ugozzolo in Comune di Parma e, in particolare, la seguente prescrizione “Per l’annualità 2016 e per gli anni di validità dell’AIA, complessivamente per gli impianti di via Lazio, str. S. Margherita e caldaie ausiliarie PAIP, dovranno essere rispettati i seguenti flussi emissivi in atmosfera:

Centrali termiche via Lazio – Str. S. Margherita e PAIP caldaie ausiliarie			
<i>Inquinante</i>	<i>NO_x</i>	<i>CO</i>	<i>PM10</i>
<i>kg/anno</i>	<i>9 800</i>	<i>9 900</i>	<i>100</i>

Entro il 30 Aprile di ogni anno, contestualmente all’invio del report di monitoraggio annuale sul portale IPPC della Regione Emilia Romagna, in unico upload, Iren Ambiente Spa (impianto PAIP) coordinandosi con Iren Energia Spa ed IRETI SpA, deve inviare una relazione nella quale sia contenuto, suddiviso per i singoli impianti (via Lazio n. 4/a e str. S. Margherita n. 6/a, TVC, caldaie integrazione PAIP), il bilancio complessivo delle emissioni relativo ai tre parametri degli inquinanti considerati, i consumi di metano e le ore di funzionamento”;

VISTI l’atto n. 3584 del 21/12/2011 con cui la Provincia di Parma ha rinnovato l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Iren Energia S.p.A. per l’impianto sito in Comune di Parma, Via Lazio n.4/a ed i successivi atti n.2661 del 30/12/2014, n. 1694 del 21/08/2014, n. 2398 del 24/11/2014, n. 2785 del 23/12/2015 e n. 410 del 29/02/2016 (voltura gestore) con cui si è aggiornata l’AIA di cui all’atto n.3584 del 21/12/2011;

RICHIAMATO l’atto DGP n.201 del 16/05/2014 per il differimento del completamento del sistema di teleriscaldamento;

RICHIAMATI, in merito alla durata delle autorizzazioni integrate ambientali, l’art. 29 Octies del D.Lgs.152/06 e smi che, in relazione alla validità delle autorizzazioni integrate ambientali, non prevede più il rinnovo periodico, ma stabilisce che:

“- l’Autorità Competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;

- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all’attività principale di un’installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;

- nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, il termine di cui alla precedente lettera b), è esteso a sedici anni (se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all’autorizzazione

di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame);

- nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma Uni En Iso 14001, il termine di cui alla precedente lettera b), è esteso a dodici anni (se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame);

e la nota prot.n.0022295 del 27/10/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riportante linee di indirizzo su modalità applicative del D.Lgs.152/06 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs.46/2014 che specifica che le AIA si intendono prorogate ex lege nel rispetto della normativa sopra citata;

RICHIAMATA la nota prot.n.6305 del 27/04/2016 con cui Arpae SAC di Parma ha previsto un aggiornamento del piano di monitoraggio prescritto alle AIA;

DETERMINA

1. di AGGIORNARE ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla società Iren Energia S.p.A. - il cui Gestore, a far data dal 01/01/2016, è il Sig. Enrico Clara - avente sede legale in Corso Svizzera 95, 10143 Torino per l'installazione sita in Comune di Parma, Via Lazio n.4/a per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 1.1 dell'All. VIII – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II (“Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”) integrando con quanto segue, e limitatamente a quanto sotto riportato, il cap. D 2.5 (emissioni in atmosfera) e cap. D 3.2 (piano di monitoraggio e controllo) dell'allegato tecnico di AIA:

a. Per l'annualità 2016 e per gli anni di validità dell'AIA del termovalorizzatore (PAIP) di cui al provvedimento n. 1106 del 01/02/2016 sopra richiamato, complessivamente per gli impianti di via Lazio, str. S. Margherita e caldaie ausiliarie PAIP, dovranno essere rispettati i seguenti flussi emissivi in atmosfera:

Centrali termiche via Lazio – Str. S. Margherita e PAIP caldaie ausiliarie			
Inquinante	NO _x	CO	PM10
kg/anno	9 800	9 900	100

Entro il 30 Aprile di ogni anno, contestualmente all'invio del report di monitoraggio annuale sul portale IPPC della Regione Emilia Romagna, in unico upload, Iren Ambiente Spa (impianto PAIP) coordinandosi con Iren Energia Spa ed IRETI SpA, deve inviare una relazione nella quale sia contenuto, suddiviso per i singoli impianti (via Lazio n. 4/a e str. S. Margherita n. 6/a, TVC, caldaie integrazione PAIP), il bilancio complessivo delle emissioni relativo ai tre parametri degli inquinanti considerati, i consumi di metano e le ore di funzionamento;

- b. l'utilizzo dell'impianto di Iren Energia Spa (centrali di via Lazio n. 4/a) e di Ireti Spa (centrali di str. S. Margherita n. 6/a) dovrà essere comunicato tramite il sistema MonitoRem, indicando i motivi tecnici e gestionali che hanno motivato tale impiego;
- c. entro il 30 Aprile di ogni anno Iren Energia Spa dovrà inviare all'Autorità competente ed all'Organo di Controllo tramite il portale IPPC in unico upload nel contesto della trasmissione del report di monitoraggio annuale una relazione nella quale sia contenuto il bilancio delle emissioni relativo ai tre parametri considerati (NOx, CO, PM10), i consumi di metano e le ore di funzionamento dei singoli impianti (TVC, caldaie ausiliarie PAIP, via Lazio n. 4/a e str. S. Margherita n. 6/a). Si precisa che benché non compreso tra i parametri per i quali è previsto un limite di concentrazione alle emissioni nelle autorizzazioni in essere, dovrà essere valutato analiticamente anche il flusso annuo di PM10 emesso;

2. di AGGIORNARE la relativa tabella del piano di monitoraggio e controllo dei rifiuti – cap. D.3.2.7 dell'AIA con la seguente:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA DI CONTROLLO		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	Arpa		Gestore (trasmissione)	Arpa (esame)
Rifiuti speciali non pericolosi prodotti (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale
Rifiuti speciali non pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a recupero (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale
Rifiuti speciali non pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a smaltimento (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale
Rifiuti speciali pericolosi prodotti (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale
Rifiuti speciali pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a recupero (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale
Rifiuti speciali pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a smaltimento (t)	Pesatura	Secondo norma vigente	Annuale	Cartacea / Elettronica	Annuale	Annuale

3. di AGGIORNARE il capitolo D 3.2 dell'AIA prevedendo che "Oltre a quanto già previsto dal piano di monitoraggio e controllo inserito nell'AIA, a completamento del file estratto da Monitorem che già viene caricato annualmente sul portale IPPC, siano riassunti in una specifica relazione gli elementi di seguito riportati nonché che la stessa sia inserita quale allegato nel report annuale sul portale IPPC:

- sintesi degli eventi incidentali
- riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'attività nel tempo, valutando ed aggiornando, se del caso, il proprio posizionamento rispetto alle Migliori Tecnologie Disponibili.

4. alla luce del parere relativo alle AIA dei grandi impianti di combustione espresso dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna PG/2016/0770139 del 16/12/2016 richiamato in premessa, di PREVEDERE provvisoriamente la concessione della deroga ai sensi dell'art. 273, comma 4, D.Lgs. 152/2006 fino al **1 gennaio 2018**, prescrivendo il rispetto delle condizioni indicate dalla RER nel sopra citato parere – che al tal fine si allega al presente atto quale sua parte integrante - e, in particolare, di presentare entro 6 mesi dal ricevimento del presente atto la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria per il rilascio della concessione della deroga, che dovrà "contenere una valutazione puntuale della richiesta di deroga in termini di:

- o *effetti quantitativi sulle emissioni, in particolare per gli inquinanti polveri ed NOx, per quanto riguarda sia i limiti sia le emissioni effettive, rispetto alla non concessione della deroga;*
- o *modalità e tempistiche delle stesse emissioni (in particolare per gli impianti che hanno funzionalità stagionale);*
- o *una proposta di adeguamento degli impianti, anche graduale su più anni, che preveda una progressiva riduzione delle emissioni fino al raggiungimento dei limiti previsti (entro il 2023) che comprenda anche le valutazioni di fattibilità tecnicoeconomica e il monte ore di funzionamento dell'impianto previsto per ogni anno fino al 2023";*

5. di RIMANDARE per gli aspetti di dettaglio al testo integrale del parere relativo alle AIA dei grandi impianti di combustione espresso dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna PG/2016/0770139 del 16/12/2016 richiamato in premessa e allegato al presente;

6. che l'AIA di cui all'atto citato in premessa (n. 3584 del 21/12/2011) non sia più soggetta a scadenza bensì a riesame alle condizioni dettate dall'art.29 Octies della parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i e che pertanto l'AIA vigente si intende prorogata ex lege, fatta salva ogni eventuale diversa indicazione formalizzata a Iren Energia SpA da parte di Arpae SAC di Parma nel merito;

7. di INVIARE copia del presente atto alle società Iren Energia S.p.A. e Iren Ambiente S.p.A, al Comune di Parma, ad AUSL – distretto di Parma e ad ARPAE sezione provinciale di Parma nonché di PUBBLICARE il presente atto sul portale IPPC della Regione Emilia Romagna;

8. DI INFORMARE CHE:

- ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

- il responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli.

Il Dirigente di Arpae SAC di Parma

Dott. Paolo Maroli



SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

IL RESPONSABILE

ALESSANDRO MARIA DI STEFANO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Ad ARPAE

(vedi indirizzi in allegato)

Oggetto: Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) dei grandi impianti di combustione: parere in merito alle modalità di concessione della deroga di cui all'art. 273, comma 4 del D.Lgs 152/2006, e alle modalità di somma delle potenze termiche nominali.

In relazione all'attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, che costituisce il recepimento della direttiva 2010/75/UE, sono pervenute da parte degli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni e da parte delle associazioni industriali alcune segnalazioni di problematiche applicative e interpretative; tali casistiche riguardano in particolare l'ambito e le tempistiche di applicazione di alcune norme sui grandi impianti di combustione (art. 273 del d.Lgs 152/2006), e si possono sintetizzare come segue.

1) Modalità di concessione deroga ai sensi dell'art. 273, comma 4 del D.lgs 152/2006. Con il D.Lgs 46/2014 sono stati introdotti nuovi limiti di emissione per i grandi impianti di combustione anteriori al 2013, da rispettare, ai sensi dell'art. 273, comma 3, dal gennaio 2016. Al comma 4 dello stesso art. 273 è previsto che l'autorizzazione possa consentire una deroga per impianti di combustione che siano in esercizio per meno di 17500 ore operative nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023. Al fine di poter usufruire di tale possibilità alcuni gestori hanno presentato, come previsto al comma 4 dell'art. 273, apposita dichiarazione all'autorità competente, informandone contestualmente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero, con nota prot. 35071 del 29/10/2014, ha fornito alcuni indirizzi applicativi chiarendo che la presenza delle condizioni citate nella norma non configura l'automatico diritto del gestore a vedere accolta la domanda, e richiamando l'opportunità che l'autorità competente valuti quali altre condizioni siano necessarie per la concessione della deroga, e che siano considerati con particolare attenzione gli inquinanti polveri (PM10) e ossidi di azoto, nelle zone, come il Bacino Padano, dove esistono problematiche di qualità dell'aria legate a tali inquinanti. La Provincia di

Viale Della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Parma ha successivamente richiesto chiarimenti al Ministero dell'Ambiente in ordine alle modalità di calcolo della potenza complessiva installata presso una installazione, al fine della corretta applicazione della possibilità di deroga ma non risulta ad oggi che siano stati forniti elementi di maggiore dettaglio dal Ministero.

Per gli impianti per i quali sono state presentate istanze di deroga, il termine del 1° gennaio 2016 è poi stato prorogato, con il DL 210/2015, al 1° gennaio 2017; approssimandosi il termini di scadenza della proroga prevista, nelle more di altri eventuali nuovi elementi normativi o chiarimenti applicativi del Ministero dell'Ambiente, si ritiene che valgano i seguenti criteri per lo svolgimento delle istruttorie di concessione della deroga, nei casi in cui tali istruttorie non siano ancora state completate:

- al fine di definire le eventuali condizioni (aggiuntive rispetto a quelle individuate nella norma) idonee, caso per caso, alla concessione della deroga (che potenzialmente può estendersi fino al 2023), si ritiene opportuno condurre le istruttorie in base a una valutazione effettuata dal gestore sugli effetti della richiesta di deroga, e a una proposta di adeguamento che preveda il raggiungimento dei limiti previsti, con un percorso anche graduale, al più tardi al 2023;
- operativamente le autorizzazioni in essere vengono aggiornate, in esito alle richieste di deroga del gestore, prevedendo provvisoriamente la concessione della deroga per un primo periodo di indicativamente 12 mesi (fino al 1 gennaio 2018) necessario ad acquisire la documentazione per l'istruttoria e a valutare le modalità e il percorso di adeguamento ai nuovi limiti previsti dall'art. 273. Viene altresì prevista in autorizzazione come ulteriore condizione l'acquisizione della documentazione del gestore entro un congruo periodo (valutabile in 4-6 mesi). Tale documentazione dovrà contenere una valutazione puntuale della richiesta di deroga in termini di:
 - effetti quantitativi sulle emissioni, in particolare per gli inquinanti polveri ed NOx, per quanto riguarda sia i limiti sia le emissioni effettive, rispetto alla non concessione della deroga;
 - modalità e tempistiche delle stesse emissioni (in particolare per gli impianti che hanno funzionalità stagionale);
 - una proposta di adeguamento degli impianti, anche graduale su più anni, che preveda una progressiva riduzione delle emissioni fino al raggiungimento dei limiti previsti (entro il 2023) che comprenda anche le valutazioni di fattibilità tecnico-economica e il monte ore di funzionamento dell'impianto previsto per ogni anno fino al 2023;
- le modalità di concessione della deroga per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2013 (comprese le modalità di applicazione dei limiti che progressivamente si adegueranno a quelli previsti dal D.lgs. 152/2006) saranno stabilite in esito all'istruttoria di cui al punto precedente;

- la procedura di valutazione e aggiornamento dell'autorizzazione, sebbene non definita nelle norme, può essere ricondotta a una richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA, attivata attraverso le dichiarazioni del gestore che richiedono la deroga.

2) Modalità di somma delle potenze termiche nominali. Un'altra questione riguarda l'ambito di applicazione delle norme sui grandi impianti di combustione, (cioè gli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW). La normativa europea prevede specifiche norme di aggregazione degli impianti; tali norme stabiliscono che, se sono presenti più impianti i cui fumi siano convogliabili verso un unico camino, solo gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 15 MW concorrano alla somma di potenze per determinare, qualora superi la soglia di 50 MW, l'applicabilità delle norme sui grandi impianti di combustione.

Nella normativa italiana, tale soglia (15 MW) non è stata considerata. In tal modo anche impianti di potenza minore di 15 MW concorrono al raggiungimento della soglia dei 50 MW ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 273 con la conseguenza che ricadono nell'ambito di applicazione dei limiti caratteristici dei grandi impianti di combustione, pur non essendo considerati tali in sede europea; tale difformità dalla normativa europea può comportare, specie per gli impianti più piccoli, consistenti problematiche di sostenibilità tecnico-economica. Si sottolinea, in particolare, che in alcuni casi è tecnicamente irrealizzabile, a costi ragionevoli, rispettare i più restrittivi limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Tale situazione assume connotati ancora più marcati per alcune attività di carattere stagionale, quali le imprese conserviere, che hanno più volte segnalato le problematiche accennate.

A riguardo si rileva che il comma 10 dell'art. 273 prevede che l'adeguamento alle disposizioni del comma 9, tra le quali quella che prevede la somma delle potenze degli impianti di combustione ai fini della determinazione dei limiti di emissione, è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi o chiarimenti del Ministero, si ritiene che, nei casi in cui più impianti di combustione inferiori a 50 MW presenti nello stesso stabilimento vengano assoggettati, in forza del comma 9, ai valori limite di emissione che si applicano ad un impianto avente potenza termica nominale pari alla somma delle potenze dei singoli impianti, l'adeguamento ai nuovi limiti introdotti con il Dlgs 46/2014 debba avvenire nei tempi stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA). A tal fine, si ricorda che le condizioni dell'AIA fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, la cui definizione è all'art. 5, comma 1 lettera l-ter e riportata di seguito:

“l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in

considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”.

Si ritiene quindi che il gestore, qualora l'impianto non risulti già adeguato, debba presentare all'autorità competente un piano di adeguamento per il rispetto dei limiti di emissione così calcolati, contenente una apposita valutazione tecnico-economica e le tempistiche di adeguamento ai nuovi limiti. Tale procedura pare inquadarsi come aggiornamento dell'AIA.

Da ultimo si evidenzia che si ritiene che la disposizione di cui al comma 10 non possa applicarsi ai casi in cui gli impianti che vengono sommati per determinare i limiti di emissione sono superiori ai 15 MW e riconducibili ad un unico camino, cioè rispettino le regole di aggregazione degli impianti previste a livello europeo: in tal caso tali impianti sono considerati grandi impianti di combustione anche in sede europea e si ritengono quindi applicabili i nuovi limiti introdotti al comma 3 dell'art. 273 del Dlgs 152/2006 con le decorrenze ivi indicate.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento, cordiali saluti.

Arch. Alessandro Di Stefano

(nota firmata digitalmente)

P.S.: si allega a proposito del punto n. 2 la bozza di lettera proposta alla firma del Presidente

VIM/MB/nota grandi impianti comb14_12_16.doc

**Indirizzi ARPAE**

ARPAE - Direzione Generale ARPAE - Direzione Tecnica <i>dirgen@cert.arpa.emr.it</i>	ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna <i>aoobo@cert.arpa.emr.it</i>
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara <i>aoofe@cert.arpa.emr.it</i>	ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena <i>aoofc@cert.arpa.emr.it</i>
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena <i>aoomo@cert.arpa.emr.it</i>	ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma <i>aoopr@cert.arpa.emr.it</i>
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza <i>aoopc@cert.arpa.emr.it</i>	ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna <i>aoora@cert.arpa.emr.it</i>
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia <i>aoore@cert.arpa.emr.it</i>	ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini <i>aoorn@cert.arpa.emr.it</i>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2016. 0771231
del 16/12/2016Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
On. le Gianluca Galletti

Oggetto: Richiesta di intervento normativo relativa ad alcune disposizioni concernenti i limiti di emissione dei grandi impianti di combustione.

Gentile Ministro, *On. Gianluca*,

con la presente nota si desidera richiamare l'attenzione su alcune situazioni che si sono evidenziate in conseguenza di disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, che costituisce il recepimento della direttiva 2010/75/UE e include disposizioni relative a diverse tematiche ambientali, tra cui la prevenzione e riduzione integrate dall'inquinamento (IPPC) e i grandi impianti di combustione (LCP).

In particolare, in merito all'ambito di applicazione delle norme sui grandi impianti di combustione, che riguardano gli impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 50 MW, la normativa europea prevede specifiche norme di aggregazione degli impianti. Tali norme stabiliscono che se sono presenti più impianti i cui fumi siano convogliabili verso un unico camino, solo gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 15 MW concorrano alla somma di potenze per determinare, qualora superi la soglia di 50 MW, l'applicabilità delle norme sui grandi impianti di combustione.

Nella normativa italiana, tale soglia (15 MW) non è stata considerata. In tal modo anche impianti di potenza minore di 15 MW concorrono al raggiungimento della soglia dei 50 MW ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 273 con la conseguenza che ricadono nell'ambito di applicazione dei limiti caratteristici dei grandi impianti di combustione, pur non essendo considerati tali in sede europea; tale difformità dalla normativa europea può comportare, specie per gli impianti più piccoli, consistenti problematiche di sostenibilità tecnico-economica. Si sottolinea, in particolare, che in alcuni casi è tecnicamente irrealizzabile, a costi ragionevoli, rispettare i più restrittivi limiti previsti per i grandi impianti di combustione.


Viale Aldo Moro 52
40127 Bolognatel 051 527 5800-5801
fax 051 527 5429Email: segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.itPEC: segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.ita uso interno: DP/ _____ / _____
INDICE _____
Classif. 10 | 100 | 100 | 20 | _____ | _____ | _____
Fasc. 2016 | 6 | _____REGIONE EMILIA-ROMAGNA (L. emito)
Giunta (AOO EMR)
PG/2016/0771231 del 16/12/2016 14:57:00

Tale situazione assume connotati ancora più marcati per alcune attività di carattere stagionale, quali le imprese conserviere, che hanno più volte segnalato (con le note che si allegano) le problematiche accennate.

Considerato quindi che appare possibile trovare soluzioni a tali problematiche con riferimento alla normativa italiana (non mettendo in discussione obblighi di carattere europeo), si segnala la necessità di un intervento normativo urgente volto a definire anche per la norma italiana la soglia di applicabilità di 15 MW prevista nella direttiva 2010/75/UE per determinare il concorso dei piccoli impianti alla somma di potenze per verificare l'applicabilità delle norme sui grandi impianti di combustione.

Per far fronte, in attesa di una opportuna modifica normativa, alle oggettive difficoltà per i piccoli impianti sopra citati, al fine di poter opportunamente valutare le casistiche di richiesta di deroga ex art. commi 4 e 5 dell'art. 273, si richiede che venga prolungata la proroga prevista al comma 3-bis del medesimo articolo di un ulteriore anno (fino al 1° gennaio 2018).

Cordiali saluti,


Stefano Bonaccini



Parma 14/11//2016

Alla c.a.
Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca
Regione Emilia Romagna
Simona Caselli

OGGETTO: Richiesta esclusione dalla definizione di “GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE” di tutte le imprese conserviere ad attività prevalentemente di tipo stagionale.

Con la presente si pongono alla Vs attenzione le preoccupazioni delle industrie in merito a quanto in oggetto, già sottoposte nell'incontro avvenuto in data 26 agosto 2016 presso la ditta Emiliana Conserve, stabilimento di Busseto (PR).

L' Organizzazione Interprofessionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia **chiede infatti l'esclusione dalla definizione di “GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE”, come peraltro previsto da art. 29 comma 3 della Direttiva Comunitaria 2010/75/EU, di tutte le industrie conserviere la cui potenza termica, pur essendo complessivamente superiore ai 50 MWt, risulti dalla somma di singoli impianti termici di potenza nominale inferiore ai 15 MWt.**

L'OI Pomodoro da Industria Nord Italia sottolinea inoltre **la non applicabilità della definizione sopracitata anche in base al comma 15 dell'art. 273 del D.Lgs 152/06 e smi in quanto gli impianti installati all'interno delle industrie conserviere non sono evidentemente destinati alla produzione di energia da commercializzare come tale.**

Inoltre, tali stabilimenti utilizzano contemporaneamente gli impianti esclusivamente durante il periodo di campagna di trasformazione, ovvero con attività di tipo stagionale, tipicamente al di sotto dei 90 giorni consecutivi/anno.

Come ricordato nell'occasione dell'incontro del 26 Agosto apparirebbe ingiustificabile sovraccaricare di costi di investimento assolutamente impropri un settore così fortemente esposto alla concorrenza internazionale

Avvicinandosi l'entrata in vigore dei termini emissivi prevista per il 1 gennaio 2017, si sottolineano nuovamente le problematiche esposte dai membri della filiera e si resta in attesa di un Vostro cortese riscontro.


Il Presidente
Tiberio Rabboni
OI POMODORO
DA INDUSTRIA
NORD ITALIA



Parma, 16 dicembre 2014

c.a. Ministro
c.a. Direttore Generale per le
Valutazioni Ambientali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

c.a. Presidente
COMMISSIONE AMBIENTE
UNIONE EUROPEA

p.c.
Presidenti e Assessori all'Ambiente di
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE PIEMONTE
REGIONE VENETO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

OGGETTO: Parte V, art. 273, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e smi — Richiesta ESCLUSIONE dalla definizione di “GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE” di tutte le imprese conserviere ad attività prevalentemente di tipo stagionale

In merito ai limiti emissivi da prescrivere ai Grandi Impianti di Combustione già soggetti ad AIA prescritti nella parte V del D.Lgs.152/06 e smi come modificati dal D.lgs.46/2014 e smi, e a seguito delle osservazioni avanzate nella nota prot.n.2014-0035071 del 29/10/2014 Ministero dell'Ambiente relativamente alla concessione delle deroghe previste ai commi 4 e 4 bis, art. 273, parte V del D.Lgs.152/06 e smi (ore operative di funzionamento dell'impianto inferiori a 17500 nel periodo 2016-2023);

richiamando la richiesta di chiarimento del 6/11/2014 prot. N. 72312 in merito al medesimo argomento, presentata dalla Provincia di Parma, ai fini della corretta applicazione dell'AIA per il territorio di competenza, alla DG Valutazione Ambientali Divisione IV – RIS/IPPC del Ministero dell'Ambiente;

l'Organizzazione Interprofessionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia* chiede che :

vengano ESCLUSE dalla definizione di “GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE” come previsto da art. 29 comma 3 della Direttiva Comunitaria 2010/75/EU tutte le industrie conserviere la cui potenza termica, pur essendo superiore complessivamente ai 50 MWt, risulti dalla somma di singoli impianti termici di potenza nominale inferiore a 15 MWt.

Organizzazione Interprofessionale interregionale "OI Pomodoro da Industria Nord Italia"

Sede legale e operativa Via del Taglio 5/A, 43126 Parma

Tel. 0039 0521 1759720 E-mail: info@distrettopomodoro.it Posta certificata: segreteria@pec.distrettopomodoro.it



L'OI Pomodoro da Industria Nord Italia sottolinea inoltre come apparirebbe corretto considerare in ogni caso **NON APPLICABILE la definizione "GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE"** alle suddette industrie in accordo con il comma 15 dell'art.273 del D.Lgs 152/06 e smi in quanto gli impianti installati all'interno delle industrie conserviere non sono evidentemente destinati alla produzione di energia da commercializzare come tale. Lo spirito della norma, anche alla luce della Direttiva Comunitaria, infatti intende palesemente escludere dalla definizione di "Grandi Impianti di Combustione" *'gli impianti che utilizzino la potenza termica in procedimenti di fabbricazione'*, come ad esempio potrebbe essere il vapore utilizzato per la trasformazione del pomodoro fresco in prodotto finito.

Ai fini dell'esclusione dalla definizione di "GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE", si sottolinea infatti che:

1. La maggior parte delle industrie conserviere sono caratterizzate dall'utilizzo di impianti termici di taglia inferiore ai 15 MWt (taglie solitamente comprese tra i 6 ai 14 MWt), per i quali solo la somma della potenza degli stessi concorre a una totale potenza termica installata superiore a 50 MWt.
La direttiva comunitaria 2010/75/UE infatti stabilisce che solo gli impianti con potenza termica superiore a 15 MWt con fumi convogliati nel medesimo camino concorrono a determinare la somma di potenze, da confrontare con la soglia dei 50 MWt termici per individuare quali siano i "grandi impianti di combustione", mentre la normativa italiana non specifica tale riferimento alla potenza termica minima rilevante ai fini di tale somma. Pertanto ai sensi della normativa comunitaria, gli stabilimenti di trasformazione del pomodoro la cui potenza termica, pur essendo superiore complessivamente ai 50 MWt, sia risultante dalla somma di singoli impianti termici di potenza nominale inferiore a 15 MWt, sono da escludere dalla definizione Grandi impianti di combustione.
2. Gli impianti termici installati presso gli stabilimenti di trasformazione del pomodoro sono finalizzati alla produzione di energia termica per l'autoconsumo per la produzione di vapore acqueo per la cottura della bacca di pomodoro per ottenere concentrato, polpa e passata.
3. Tali stabilimenti utilizzano contemporaneamente gli impianti esclusivamente durante il periodo di campagna di trasformazione, ovvero con attività di tipo stagionale, tipicamente al di sotto dei 90 giorni consecutivi/anno.

L'OI avvisa che l'eventuale abbassamento dei limiti emissivi di concentrazione, derivante dall'applicazione della normativa grandi impianti di combustione per l'industria conserviera, non comporterebbe di fatto un beneficio ambientale sul totale dei flussi emissivi emessi, in quanto le aziende si troverebbero nella necessità di installare nuove caldaie da far funzionare in parallelo per poter garantire il vapore sufficiente per affrontare a pieno regime produttivo la campagna di trasformazione e nel contempo rispettare i limiti prescritti. Tali operazioni comporterebbero solo notevoli investimenti (acquisto ed installazione di nuove caldaie) senza tuttavia permettere il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale richiesti dal Ministero in quanto ad un

Organizzazione Interprofessionale interregionale "OI Pomodoro da Industria Nord Italia"

Sede legale e operativa Via del Taglio 5/A, 43126 Parma

Tel. 0039 0521 1759720 E-mail: info@distrettopomodoro.it Posta certificata: segreteria@pec.distrettopomodoro.it



abbassamento delle concentrazioni emesse su ogni singola caldaia per l'applicazione delle prescrizioni per i grandi impianti termici, non corrisponderebbe di fatto un abbassamento dei flussi emissivi totali.

Alla luce di quanto espresso appare ingiustificabile sovraccaricare di costi di investimento senza un netto beneficio alla sostenibilità ambientale, compromettendo l'attività di un settore, come quello conserviero, già fortemente esposto alla concorrenza internazionale, con conseguenti rischi di delocalizzazione, destrutturazione di una filiera agro-industriale tra le più importanti per il Made in Italy e leader a livello mondiale, nonché di perdita di migliaia di posti di lavoro.

In attesa di Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.



Pier Luigi Ferrari
Il Presidente
OI POMODORO
DA INDUSTRIA
NORD ITALIA

**L'Organizzazione Interprofessionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia è l'organizzazione interprofessionale interregionale che rappresenta la filiera del pomodoro da industria sia per la parte di produzione che di trasformazione. L'OI è costituito da Organizzazioni dei Produttori e Organizzazioni Professionali Agricole e dalle Imprese di Trasformazione privata e cooperativa e loro associazioni. L'OI opera sul territorio della Regione Emilia-Romagna, della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi del Regolamento (UE) 1308/13. Nella campagna 2014 ha rappresentato il 98,8% della trasformazione del pomodoro nell'area Nord Italia, che rappresenta circa la metà del pomodoro trasformato italiano. Le imprese di trasformazione rappresentate dall'OI svolgono la lavorazione del pomodoro in 29 stabilimenti, presenti sul territorio di competenza.*

Organizzazione Interprofessionale interregionale "OI Pomodoro da Industria Nord Italia"
Sede legale e operativa Via del Taglio 5/A, 43126 Parma

Tel. 0039 0521 1759720 E-mail: info@distrettopomodoro.it Posta certificata: segreteria@pec.distrettopomodoro.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.